



UNICA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI CAGLIARI



ASL Oristano
Azienda socio-sanitaria locale

Accordo attuativo per lo svolgimento dei tirocini formativi

tra

L'Università degli Studi di Cagliari con sede in Cagliari, via Università, 40, c.f. 80019600925, nella persona del Magnifico Rettore prof. Francesco Mola, in seguito denominata Università o Soggetto promotore

e

La ASL n. 5 di Oristano con sede legale in Oristano, via Giosuè Carducci n. 35 C.F. e P.I. 01258180957, rappresentata legalmente dal Direttore Generale Dottor Angelo Maria Serusi, d'ora in poi denominata Soggetto ospitante,

Visto

- il D.Lgs. 30/12/1992, n. 502;
- la L. n. 196 del 24/06/1997 - Norme in materia di promozione dell'occupazione;
- il D.I. n. 142 del 25 marzo 1998 - Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento;
- il D.M. n. 58 del 9/5/2018 - "Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo" e, in particolare, le disposizioni relative all'organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo ivi disciplinato, nonché le disposizioni transitorie riguardanti coloro che non abbiano superato durante il Corso di Laurea i 3 mesi di tirocinio pratico valutativo;
- il D.P.R. n. 328 del 05/06/2001 - Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;
- il D.M. n. 8 del 02/04/2020, recante l'adeguamento dell'ordinamento didattico della classe LM41 - Medicina e Chirurgia di cui al D.M. 16 marzo 2007;
- la L. n. 163 del 8/11/2021 - Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti;
- il D.I. n. 567 del 20/06/2022 - Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

ASL n. 5 Oristano Indirizzo sede legale: via Carducci, 35 09170 Oristano C.F. e P.I. 01258180957	Università degli Studi di Cagliari Sede: Palazzo del Rettorato, - via Università 40 09124 Cagliari P.I.: 00443370929 - C.F.: 80019600925
Rev. 1.2023	



- il D.I. n. 651 del 05/07/2022 - “Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13” (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);
- il D.I. n. 653 del 05/07/2022- “Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Odontoiatra - Classe LM-46” (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);
- il D.I. n. 654 del 05/07/2022 “Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51” (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);
- il Protocollo d’intesa stipulato tra la RAS, le Università degli Studi di Cagliari e Sassari e le relative Aziende Ospedaliere Universitarie in data 11/08/2017;
- la Convenzione quadro per lo svolgimento delle attività formative dell’Università degli Studi di Cagliari presso gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, di cui la presenza Convenzione costituisce Accordo attuativo.

Premesso che

- il Soggetto promotore è interessato a stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per consentire lo svolgimento dei tirocini curriculari rivolti ai propri studenti, ivi compresi quelli pratico-valutativi previsti dagli ordinamenti dei corsi di studio e dei tirocini rivolti ai laureati in psicologia propedeutici al conseguimento dell’abilitazione professionale;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in imprese o pubbliche amministrazioni a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859 e successive modifiche;
- ai sensi del D.P.R. n. 328 del 5/06/2001 sono ammessi all’Esame di Stato per l’Abilitazione alla Professione di Psicologo sezione B i possessori di laurea triennale classe 34 (ordinamento D.M. 509/99) e di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche classe L 24 (ordinamento D.M. 270/2004), e previo compimento del tirocinio pratico post lauream che può essere effettuato presso strutture pubbliche o strutture private ritenute idonee dall’Università e dall’Ordine Professionale;
- ai sensi dell’art. 1 del D.I. n. 567 del 20 giugno 2022 coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo post



lauream che può essere effettuato presso strutture pubbliche o strutture private ritenute idonee dall'Università e dall'Ordine Professionale e di una prova pratica valutativa;

- che il D.M n. 8 del 02/04/2020 e i D.I. n. 651, n. 653 e n. 654 del 5 luglio 2022 sopra citati hanno introdotto nell'ambito delle attività professionalizzanti proprie del corso di studio un tirocinio pratico-valutativo interno al corso di studio, da svolgersi durante il percorso formativo, interamente o in parte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le università;
- il Soggetto ospitante si rende disponibile a stipulare una convenzione con il Soggetto promotore al fine di garantire lo svolgimento dei tirocini curriculari rivolti agli studenti dell'Università degli studi di Cagliari, ivi compresi quelli pratico-valutativi previsti dagli ordinamenti dei corsi di studio, fatta salva la disponibilità dell'Azienda ospitante, e dei tirocini rivolti ai laureati in psicologia e in Medicina e Chirurgia che non abbiano svolto il tirocinio pratico valutativo all'interno del Corso di Laurea, propedeutici al conseguimento dell'abilitazione professionale.

Si conviene quanto segue

Art. 1 – Attivazione del tirocinio

1. Ai sensi della normativa citata in premessa, il Soggetto ospitante si impegna, su proposta del Soggetto promotore ad accogliere presso le sue strutture, fatta salva la disponibilità, gli studenti dei corsi di studio dell'Ateneo, per lo svolgimento dei tirocini curriculari, ivi compresi i tirocini pratico valutativi, nonché laureati in Psicologia (laurea quinquennale in Psicologia, classe 58/S, classe LM-51), in Scienze e Tecniche Psicologiche (classe 34 e classe L24) e in Medicina e Chirurgia (classe LM/41 e ordinamenti previgenti) per lo svolgimento del Tirocinio post lauream necessario ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale.
2. Per quanto compatibile la presente Convenzione si applica anche ai dottorandi di ricerca e agli iscritti ai master universitari dell'Università degli Studi di Cagliari.

Art. 2 – Natura del tirocinio

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita da un tutor aziendale, indicato dal Soggetto ospitante e, per i tirocini curriculari anche verificata da un tutor (docente) designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo.
3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento contenente:



- I dati anagrafici del tirocinante;
 - I nominativi del tutor indicato dal Soggetto ospitante e, per i tirocini curriculari, del tutor indicato dal Soggetto promotore;
 - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - Le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
 - La durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
 - Gli estremi identificativi dell'assicurazione per la Responsabilità Civile, per infortuni e i riferimenti all'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro.
3. Qualora il corso di studio lo preveda, nel caso in cui la medesima tipologia di tirocinio coinvolga più studenti, potrà essere predisposto un unico progetto formativo. Sarà cura del Soggetto promotore trasmettere al Soggetto ospitante l'elenco degli studenti coinvolti e i relativi periodi di frequenza.
 4. Eventuali modifiche del progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.

Art. 3 - Obblighi del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
 - Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - Mantenere la necessaria riservatezza, anche al termine del tirocinio, in merito ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso;
 - Fornire, se previsto dai Regolamenti del proprio Corso di Studio e/o altri atti/informative specifiche, relazioni/comunicazioni periodiche al Soggetto promotore sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare anche al Soggetto ospitante.

Art. 4 – Copertura assicurativa

1. Il Soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile verso terzi e per infortunio presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa INAIL è garantita mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 del T. U. n. 1124/65 e D. M. 10/10/1985.
2. Il soggetto promotore, ogni anno, trasmette al soggetto ospitante il rinnovo dell'assicurazione.



3. La copertura assicurativa comprende anche le attività svolte dai tirocinanti al di fuori dell'Azienda ma rientranti nel progetto formativo.
4. In caso di infortunio o di danno a terzi durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento all'Università di Cagliari e agli istituti assicurativi, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 – Obblighi in materia di sicurezza del lavoro

Le parti contraenti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

1. Il Soggetto promotore assicura che i tirocinanti abbiano svolto la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sulla base del rischio rilevato.
2. Il Soggetto ospitante provvede altresì a tutte le misure di protezione, di controllo nei confronti dei rischi occupazionali, con particolare attenzione alle radiazioni ionizzanti e a coordinarsi con il Servizio di Fisica Sanitaria e Radioprotezione dell'Università secondo quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020.
3. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono riferite a quelle dell'Azienda ospitante e dovranno essere comunicate al tirocinante prima dell'inizio delle attività stesse.

Art. 6 – Sorveglianza sanitaria

Il Soggetto promotore assolve alle previsioni dell'art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per quanto concerne l'idoneità generica dei tirocinanti allo svolgimento delle relative attività.

Art. 7 – Riservatezza e Trattamento dei Dati Personali

1. L'Università, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679, nomina ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento il Soggetto ospitante "Responsabile del Trattamento dei dati personali" per l'esecuzione e gestione delle attività oggetto della presente Convenzione, in quanto la stessa presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il Responsabile, direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito e con autonomia operativa, eseguirà il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e contatti dei tirocinanti dell'Università degli Studi di Cagliari nonché dati anagrafici e contatti dei responsabili del tirocinio), connesso alle attività



oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente all'esecuzione della stessa e/o sino al manifestarsi della volontà di recesso dalla Convenzione di una delle Parti. Il compimento di operazioni di trattamento diverse rispetto a quelle sopra indicate dovrà essere previamente autorizzato da parte del Titolare.

3. Il Responsabile tratta i dati personali sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare nel rispetto del Regolamento (artt. 5 e 28) e delle altre norme di legge in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi, i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
4. Il Titolare e il Responsabile – sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare – provvedono a riesaminare e aggiornare le misure tecniche e organizzative impiegate. Ove il Responsabile violi gli obblighi sopra previsti risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati".

Art. 8 – Durata

1. La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata indeterminata, salva la possibilità di recedere liberamente senza pregiudizio per le attività ancora in corso.

Art. 9 – Foro competente

1. Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile altrimenti, è competente il Foro di Cagliari.

Art. 10 – Spese di bollatura e registrazione

1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, dell'All. A - Tariffa, Parte I del D.P.R. n. 642/1972 e le parti sono obbligate in solido al pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.
2. L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Cagliari, che accetta di accollarsi per intero l'onere del pagamento, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari 1.
3. La Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della tariffa parte seconda allegata al D.P.R. n. 131/1986. In caso di registrazione volontaria questa avverrà con spese a carico della parte richiedente.

Art. 11 – Norme di rinvio



1. Per quanto non espressamente indicato si rinvia all'Accordo quadro per lo svolgimento delle attività formative stipulato tra la RAS e l'Università degli Studi di Cagliari.
2. Per ulteriori aspetti specifici relativi all'organizzazione dei tirocini non disciplinati nella presente convenzione si rimanda altresì a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti dei corsi di studio e/o da ulteriori atti dell'Ateneo.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Il Soggetto promotore
Università degli studi di Cagliari
Il Rettore
Prof. Francesco Mola
Sottoscritto con firma digitale

Il Soggetto Ospitante
ASL di Oristano
Il Direttore Generale
Dott. Angelo Maria Serusi
Sottoscritto con firma digitale